COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 25-10-2017

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO:	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 - Ricognizione partecipazioni possedute.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 19:00, nella sede delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica.
Presiede la seduta il PRESIDENTE CC, ANTONIO SARULLO.
Sono presenti n. 7 Consiglieri Comunali, come segue:

SARULLO ANTONIO	P	CALDERONE CIRO FRANCESCO	P
COSTANZA IRENE	P	VELLA NUNZIA PATRIZIA	P
ALBIAN CARMELA FRANCESCA	P	BARBARIA MICHELE	A
SALEMI VERONICA	A	COCCHIARA CIRO LUIGI	P
DI MARCO ANDREA	A	BARBARIA FILIPPO	A
COSTANZA MARIO	A	PARISI VITO	P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. SEBASTIANO EMANUELE FURITANO.

Il PRESIDENTE CC, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno espresso i seguenti pareri:
Parere tecnico Favorevole
Parere contabile Favorevole

Il Presidente del C.C. dà lettura della proposta avente ad oggetto" Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 - Ricognizione partecipazioni possedute".
Nessuno chiede di intervenire, il Presidente pone a votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano dei sette Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di approvare la proposta avente ad oggetto" Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 - Ricognizione partecipazioni possedute".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano dei sette Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

Di dotare il presente atto della clausola della immediata esecuzione, ai sensi della L.R. n. 44 art.12 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 16-10-2017

Oggetto:	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 - Ricognizione partecipazioni possedute.

Ufficio proponente: AREA CONTABILE

Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 18-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO SEBASTIANO EMANUELE FURITANO

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 16-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO Anita Cicoria

PROPOSTA

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute.

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**;

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società**:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle

direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, anche se detto termine non ha natura perentoria**;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni**:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata sub "A" alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla Relazione Tecnica allegata sub "A" alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da liquidare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che il Comune di Cefalà Diana al 23 settembre 2016 partecipava alle seguenti società:

- **Alto Belice Corleonese s.r.l.;**
- **COINRES in liquidazione;**
- **S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST;**
- **AMAP s.p.a;**

TENUTO CONTO delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute

espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione sub "A" per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determinazione sindacale n. 9 dell'11 novembre 2015, di cui è stato preso atto con deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 26 novembre 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

I. **di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole** come dalla relazione allegata sub "A", che ne costituisce parte integrante e sostanziale e a cui si rinvia;

II. **Di dare, pertanto, atto** che col presente piano non si intende dar luogo ad alcuna dismissione delle partecipazioni a

- **Alto Belice Corleonese s.r.l.;**
- **COINRES in liquidazione;**
- **S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST;**
- **AMAP s.p.a;**

per le ragioni diffusamente espresse nella Relazione Tecnica allegata sub "A" sopra citata;

III. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

IV. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

V. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

VI. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

VII. Dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 44/1991;

COMUNE DI CEFALÀ DIANA Prov. Palermo

IL PROPONENTE

F.TO SEBASTIANO EMANUELE FURITANO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE CC
F.TO ANTONIO SARULLO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO IRENE COSTANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SEBASTIANO EMANUELE FURITANO

Affissa all'Albo Pretorio il **27-10-2017**

L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana, lì **25-10-2017**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il **27-10-2017** , e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, lì **27-10-2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SEBASTIANO EMANUELE FURITANO

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal **27-10-2017** al **11-11-2017** , e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, lì **13-11-2017**

L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SEBASTIANO EMANUELE FURITANO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **25-10-2017**

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, lì **25-10-2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SEBASTIANO EMANUELE FURITANO